



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per mancato godimento riposi settimanali - Resistenza -Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 30 (trenta) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI (a.g.)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA - Presidente

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

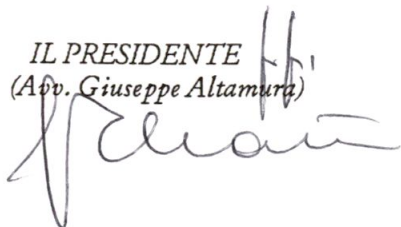
- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, 2 dei quali rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Cataldis e n° 9 rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Passiatore al fine di ottenere il risarcimento danni, rapportato alla retribuzione di una giornata lavorativa, per il mancato godimento di alcuni riposi settimanali nel corso degli anni pregressi:

- Ferri G. e	Perrucci G.	Udienza	27.11.1997;
- Granio	Nicola	"	27.11.1997;
- De Giorgio	Paolo	"	27.11.1997;
- Peluso	Angelo	"	07.11.1997;
- De Carlo	Palmino	"	04.12.1997;
- Castellano	Rosario	"	02.04.1998;
- Caroli	Francesco	"	08.04.1998;
- D'Angela	Cosimo	"	08.04.1998;
- Chiaromonte	Pasquale	"	08.04.1998;
- Vallone	Giuseppe	"	08.04.1998;
- Atteso che sussistono fondati motivi per resistere ai giudizi de quibus;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, ff. Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, ff. Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 2.800.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spes legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuseppe Altamura)



IL SEGRETARIO
(Semerari Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **30 MAG. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. S. I.
(Semeraro Raffaele)





*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 04/giugno/1997

Prot. n° : Dir/ 1317/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Il m. 4-6-97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 30 maggio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

COPIA

9054/97

1006

FERRI GIOVANNI e PERRUCCI GIUSEPPE, tutti elett. te dom. ti alla Via Emilia n. 30/b presso lo Studio dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS dal quale sono rapp. ti e difesi in virtù di mandato a margine del presente atto;

1) che i ricorrenti lavorano alle dipendenze dell'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto con le mansioni di VERIFICATORI, livello VI°;

2) che per la organizzazione del lavoro prestano servizio a turni, compreso la domenica, con diritto ad usufruire di una giornata di riposo compensativo infrasettimanale;

3) che per esigenze aziendali viene loro altresì richiesta la prestazione lavorativa anche nelle giornate destinate a tale riposo contrattuale oppure in quelle del "7° giorno", ovvero sia in tutte le giornate di c.d. "mancate prestazioni lavorative", in guisa tale che i ricorrenti non hanno mai goduto di alcun riposo settimanale;

4) che in virtù di ciò, ai sensi della legislazione vigente e della contrattazione collettiva applicata al rapporto, nonché dell'art.36 comma 3° della Costituzione i ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimento del riposo settimanale, da quantificarsi razionalmente in

Conferisco Mandato all'Avv. GIOVANNI DE CATALDIS presso il quale in Taranto, Via ~~Costa~~ n. 30, eleggo domicilio per ch^e mi rappresenti e difenda nel procedimento di cui al presente atto, nella eventuale opposizione ed esecuzione, ed ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere e far sostituire.

Taranto B _____
Few
 Si certifica autografa la firma
 (Avv. Ciopponi De Castaldi)

depositata in Cancelleria

IL 11 APR. 1997

IL CANCELLIERE

[illegible]

misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera o, in subordine, da liquidarsi in via "equitativa" dal Magistrato;

5) che a tale titolo ciascuno dei ricorrenti è creditore delle seguenti somme, come specificate dagli allegati conteggi analitici:

- ANNO 1984	GG.20	rip.non goduti	x £ 40.000=£	800.000
- ANNO 1985	GG.20	" "	x £ 46.000=£	920.000
- ANNO 1986	GG.20	" "	x £ 50.000=£	1.000.000
- ANNO 1987	GG.25	" "	x £ 52.000=£	1.300.000
- ANNO 1988	GG.25	" "	x £ 56.000=£	1.400.000
- ANNO 1989	GG.30	" "	x £ 60.000=£	1.800.000
- ANNO 1990	GG.30	" "	x £ 68.000=£	2.040.000
- ANNO 1991	GG.30	" "	x £ 74.000=£	2.220.000
- ANNO 1992	GG.30	" "	x £ 78.000=£	2.340.000

S.E. & O. Totale £ 11.820.000=

poichè ogni richiesta, inoltrata anche con ricorso gerarchico è stata dall'AMAT disattesa.

CHIEDONO

All'Ill.mo Sig. Pretore adito di voler così provvedere:

A) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al "risarcimento del danno" per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica e/o 7° giorno;

B) Conseguentemente condannare l'A.M.A.T.. in persona del suo

Conferisco Mandato all'Avv. GIOVANNI DE CATALDIS presso il quale in Taranto, Via ~~Edi~~ Edi n. 40, eleggo domicilio perchè mi rappresenti e difenda nel procedimento di cui si presenta atto, nella eventuale opposizione ed esecuzione, con ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere e far sostituire.

Taranto 12

Petrucchi G.M.
Si certifica autografa la firma
(Avv. Giovanni De Cataldis)



ANNO: 1984

DIPENDENTE: FERRIGIO ANNI - PERRUCCI GIUSEPPE

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	40.000	2	80.000
FEBBRAIO	"	1	40.000
MARZO	"	2	80.000
APRILE	"	1	40.000
MAGGIO	"	3	120.000
GIUGNO	"	2	80.000
LUGLIO	"	2	80.000
AGOSTO	"	1	40.000
SETTEMBRE	"	2	80.000
OTTOBRE	"	1	40.000
NOVEMBRE	"	2	80.000
DICEMBRE	"	1	40.000

TOTALE ANNUO : 800.000

ANNO: 1985

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	46.000	2	92.000
FEBBRAIO	"	1	46.000
MARZO	"	2	92.000
APRILE	"	1	46.000
MAGGIO	"	2	92.000
GIUGNO	"	3	138.000
LUGLIO	"	2	92.000
AGOSTO	"	2	92.000
SETTEMBRE	"	1	46.000
OTTOBRE	"	2	92.000
NOVEMBRE	"	1	46.000
DICEMBRE	"	1	46.000

TOTALE ANNUO : 920.000

ANNO: 1986

DIPENDENTE:

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	50.000	3	150.000
FEBBRAIO	"	1	50.000
MARZO	"	1	50.000
APRILE	"	2	100.000
MAGGIO	"	2	100.000
GIUGNO	"	2	100.000
LUGLIO	"	3	150.000
AGOSTO	"	1	50.000
SETTEMBRE	"	1	50.000
OTTOBRE	"	1	50.000
NOVEMBRE	"	2	100.000
DICEMBRE	"	1	50.000

TOTALE ANNUO : 1.000.000

ANNO: 1987

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	52.000	3	156.000
FEBBRAIO	"	2	104.000
MARZO	"	3	156.000
APRILE	"	2	104.000
MAGGIO	"	3	156.000
GIUGNO	"	3	156.000
LUGLIO	"	4	208.000
AGOSTO	"	1	52.000
SETTEMBRE	"	3	156.000
OTTOBRE	"	1	52.000
NOVEMBRE	"	1	52.000
DICEMBRE	"	1	52.000

TOTALE ANNUO : 1.300.000

ANNO: 1988

DIPENDENTE:

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	56.000	2	112.000
FEBBRAIO	"	2	112.000
MARZO	"	3	168.000
APRILE	"	2	112.000
MAGGIO	"	2	112.000
GIUGNO	"	3	168.000
LUGLIO	"	4	224.000
AGOSTO	"	2	112.000
SETTEMBRE	"	3	168.000
OTTOBRE	"	1	56.000
NOVEMBRE	"	✓	✓
DICEMBRE	"	1	56.000

TOTALE ANNUO : 1'400'000

ANNO: 1989

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	60.000	3	180.000
FEBBRAIO	"	2	120.000
MARZO	"	3	180.000
APRILE	"	3	180.000
MAGGIO	"	3	180.000
GIUGNO	"	2	120.000
LUGLIO	"	3	180.000
AGOSTO	"	1	60.000
SETTEMBRE	"	3	180.000
OTTOBRE	"	3	180.000
NOVEMBRE	"	2	120.000
DICEMBRE	"	2	120.000

TOTALE ANNUO : 1'800.000

ANNO: 1930

DIPENDENTE:

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	68.000	2	136.000
FEBBRAIO	"	2	136.000
MARZO	"	3	204.000
APRILE	"	3	204.000
MAGGIO	"	1	68.000
GIUGNO	"	3	204.000
LUGLIO	"	2	136.000
AGOSTO	"	3	204.000
SETTEMBRE	"	3	204.000
OTTOBRE	"	3	204.000
NOVEMBRE	"	2	136.000
DICEMBRE	"	3	204.000

TOTALE ANNUO : 2.040.000

ANNO: 1931

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	74.000	3	222.000
FEBBRAIO	"	2	148.000
MARZO	"	3	222.000
APRILE	"	3	222.000
MAGGIO	"	2	148.000
GIUGNO	"	3	222.000
LUGLIO	"	1	74.000
AGOSTO	"	3	222.000
SETTEMBRE	"	3	222.000
OTTOBRE	"	2	148.000
NOVEMBRE	"	2	148.000
DICEMBRE	"	3	222.000

TOTALE ANNUO : 2.220.000

ANNO: 1932

DIPENDENTE:

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	78.000	3	234.000
FEBBRAIO	"	1	78.000
MARZO	"	3	234.000
APRILE	"	3	234.000
MAGGIO	"	3	234.000
GIUGNO	"	2	156.000
LUGLIO	"	1	78.000
AGOSTO	"	1	78.000
SETTEMBRE	"	3	234.000
OTTOBRE	"	3	234.000
NOVEMBRE	"	3	234.000
DICEMBRE	"	4	312.000

TOTALE ANNUO : 2340.000

ANNO:

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO			
FEBBRAIO			
MARZO			
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			

TOTALE ANNUO :

legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di ciascun ricorrente della complessiva somma di £ 11.820.000= o a quella di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi sui singoli crediti dal dì della loro maturazione al soddisfo;
C) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

RICHIESTE ISTRUTTORIE: a) Si producono i listini paga per gli anni 1987-1992; ricorso gerarchico e conteggi analitici. b) Si chiede al Pretore di acquisire dalla OS U.G.L. i CCNL e gli accordi del settore. c) Si deferisce interrogatorio formale al rapp.te legale della convenuta sulle circostanze che precedono, ed all'esito si chiede di provare le stesse a mezzo testimoni, con termine per il deposito della lista. d) Si chiede altresì di ordinare alla convenuta la esibizione del giudizio dei libri paga e dei prospetti delle presenze dei ricorrenti. e) In caso di contestazione dei conteggi si chiede di disporre CTU.

Con ogni più ampia salvezza.

Taranto. li 09.04.1997

Avv. Giovanni DE CATALDIS

Il Pretore

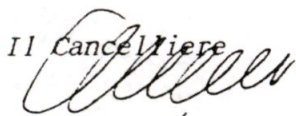
Letto il ricorso che precede.

F I S S A

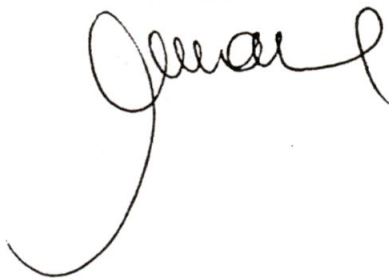
l'udienza del 27/11/97 ore 10 per la discussione
della causa dinanzi al Dr. A.M. Manno. Ordinando la
comparizione delle parti; dispone altresì che copia del sue-
steso ricorso e del presente decreto siano notificate alla
controparte entro gg. 10 dalla data odierna.

Taranto, li 13/5/97

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto 1 8 MAG 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto all'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Taranto - Via C.Battisti - mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

cef u/bro

a mani dell'impiegato *Il fuerno Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione a. l.

At 26/05/1977

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

9804/97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. De Giorgio Paolo, nato il 8/11/1957, elettivamente

te domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio

Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto.

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 129194.

B - Nel periodo dal 1983 al 1984 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

COPIA

TARANTO	20/11/1997	Dirigente Amm. vo F.F.
Area Informatica		
Area Legale		
Area Personale		
Area Finanze		
Area Tecnica		
Ufficio Pagine Gialle		
Ufficio Prod. del Fruttico		
Ufficio Segreteria		
Ufficio Contratti		

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanza-re, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

TARANTO 19/11/97
De Giorgio Paolo
È autentico

21 MAG. 1997

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 746.517= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom S.p.A.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1983 - 1984,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 746.517=, come dall'allegato con-
teggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale ri-
valutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 27. XI. 97 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 13.5.97

L. Il Pretore

f.l. Il Cancelliere

MARRA

PACIULLI

Copia conforme all'originale

Taranto 10 MAG 1997



IL CANCELLIERE

2/2

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

del M. Suvoro Raffaele
Costa u. l'uso delle repubbliche, addit
del recepimento

3/1997

M

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.
CORTE D'APPELLO
SEZIONE DISTACCATA

ANNO 1983 DE GIORGIO PAOLO

UNITARIO

MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	37.453 =	112.359
"	MARZO	2	38.360 =	76.720
"	APRILE	1	38.360 =	38.360
"	LUGLIO	1	39.040 =	39.040
"	AGOSTO	3	39.493 =	118.479
"	SETTEMBRE	1	39.493 =	39.493
"	OTTOBRE	1	39.493 =	39.493
"	NOVEMBRE	1	40.173 =	40.173
MESE M	DICEMBRE			504.117

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	40.173 =	120.519
"	MARZO	2	40.627 =	81.254
"	APRILE	1	40.627 =	40.627
				242.400

RIEPILO 60

ANNO 1983 = 504.117

ANNO 1984 = 242.400

746.517

C 651A

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - Tel./Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. PELUSO Angelo, nato il 16/08/1952, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 172153.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo .

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

4175/et

A. M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5996
del	22 MAG. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Chiusa
certificata
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

10589
21 MAG. 1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.19.207.103= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti:

CONCLUSIONI.

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione;

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 19.207.103=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliera operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 7. XI. 97 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 18.4.97

f.l. Il Pretore
HARRA

f. 6 Il Cancelliere
Reint

Copia conforme all'originale

Taranto 1 2 MAG 1907



IL CANCELLIERE

227

ANNO 1981 PELUSO ANGELO

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO 3 27.468 = £ 82.404

3 27.468 = £ 82.404

" MARZO 4 27.468 = £ 109.872

" APRILE 5 28.580 = £ 142.900

" MAGGIO 3 28.583 = £ 85.749

" GIUGNO 4 28.583 = £ 114.332

" LUGLIO 3 29.379 = £ 88.137

" AGOSTO 2 29.379 = £ 58.758

" SETTEMBRE 4 29.379 = £ 117.516

" OTTOBRE 5 30.096 = £ 150.480

" NOVEMBRE 4 30.096 = £ 120.384

MESE M DICEMBRE £ 1.152.936

UNITARIO

ANNO 1982

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 4 30.735 = £ 122.940

4 31.451 = £ 125.804

" FEBBRAIO 4 31.451 = £ 125.804

" MARZO 4 31.451 = £ 125.804

" APRILE 3 32.407 = £ 97.221

" GIUGNO 5 35.324 = £ 176.620

" LUGLIO 3 36.359 = £ 109.077

MESE M AGOSTO

			UNITARIO	
MESE M	SETTEM.	RIPOSO NON GODUTO	1	36,359 = £ 36,359
"	"	"	2	36,359 = £ 72,718
"	OTTOBRE	"	5	37,394 = £ 186,970
"	NOVEMBRE	"	4	37,394 = £ 149,576
MESE M	DICEMBRE	"		£ 1,398,893

			UNITARIO	
ANNO	1983			
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	38,321 = £ 153,284
"	"	"	1	39,228 = £ 39,228
"	MARZO	"	2	39,908 = £ 79,816
"	GIUGNO	"	2	39,908 = £ 79,816
"	MARZO	"		
"	LUGLIO	"	2	40,361 = £ 80,722
"	AGOSTO	"	4	40,361 = £ 161,444
"	SETTEM.	"	1	40,361 = £ 40,361
"	OTTOBRE	"	2	41,041 = £ 82,082
"	NOVEMBRE	"	2	41,041 = £ 82,082
MESE M	DICEMBRE	"		£ 498,835

			UNITARIO	
ANNO	1984			
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	41,840 = £ 125,610
"	"	"	1	42,324 = £ 42,324
"	FEBBRAIO	"	3	42,747 = £ 128,331
"	MAGGIO	"	1	44,012 = £ 44,012
"	GIUGNO	"	2	44,012 = £ 88,024
MESE M	LUGLIO	"		

UNITARIO

MESE IN AGOSTO RIPOSO NON GODUTO	1	44.465 =	44.465
" OTTOBRE "	1	44.465 =	44.465
" NOVEMBRE "	2	44.919 =	89.838
MESE IN DICEMBRE "	3	44.919 =	134.757
			441.825

ANNO 1985

UNITARIO

MESE IN GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	44.919 =	134.757
" FEBBRAIO "	2	45.373 =	90.746
" APRILE "	2	45.373 =	90.746
" MAGGIO "	2	46.279 =	92.558
" GIUGNO "	3	46.279 =	138.837
" LUGLIO "	2	46.279 =	92.558
" AGOSTO "	2	48.536 =	97.072
" SETTEMBRE "	5	48.536 =	242.680
" OTTOBRE "	2	48.536 =	97.072
" NOVEMBRE "	3	48.536 =	145.608
MESE IN DICEMBRE "	1	48.763 =	48.763
			1.271.397

ANNO 1986

UNITARIO

MESE IN GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	49.663 =	148.989
" FEBBRAIO "	3	49.663 =	148.989
" MARZO "	3	49.663 =	148.989

P/C

UNITARIO

4-

MESE M APRILE RIPOSO NON GODUTO

3

49663 =

148,989

3

50333 =

150,999

3

51,866 =

155,598

3

51,866 =

155,598

4

51,866 =

207,464

3

52,505 =

157,815

MESE M NOVEMBRE

1,423,430

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO

5

52,596 =

262,980

4

52,596 =

210,384

1

52,596 =

52,596

4

53,746 =

214,984

2

54,434 =

108,868

5

54,434 =

272,170

4

54,454 =

217,316

5

54,454 =

272,270

3

54,454 =

163,362

2

54,454 =

108,908

4

55,152 =

220,608

5

55,152 =

275,760

MESE M DICEMBRE

2,380,706

ANNO 1988

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	57.544 = £	172.632
"	FEBBRAIO	"	4	57.544 = £	230.176
"	MARZO	"	2	57.544 = £	115.088
"	APRILE	"	4	57.544 = £	230.176
"	MAGGIO	"	3	59.778 = £	179.334
"	GIUGNO	"	4	59.778 = £	239.112
"	LUGLIO	"	2	59.778 = £	119.556
"	AGOSTO	"	5	59.779 = £	298.895
"	SETTEMBRE	"	3	59.779 = £	179.337
"	OTTOBRE	"	2	59.779 = £	119.558
"	NOVEMBRE	"	5	60.526 = £	302.630
"	DICEMBRE	"	4	60.526 = £	242.104
MESE M	DICEMBRE	"			£ 2.428.598

ANNO 1989

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	60.826 = £	182.478
"	FEBBRAIO	"	3	60.826 = £	182.478
"	MARZO	"	5	60.826 = £	304.130
"	APRILE	"	3	60.826 = £	182.478
"	MAGGIO	"	4	61.822 = £	247.288
"	GIUGNO	"	3	61.822 = £	185.466
"	LUGLIO	"	3	61.822 = £	185.466
"	AGOSTO	"	5	61.822 = £	309.110

			UNITARIO	
MESE M	SETTEM.	RIPOSO NON SODUTO	1	61.821 = 61.821
"	OTTOBRE	"	2	67.058 = 134.136
"	NOVEMBRE	"	4	67.995 = 271.980
"	DICEMBRE	"	4	67.995 = 271.980
MESE M DICEMBRE				= 9.518.811

ANNO 1990			UNITARIO	
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON SODUTO	1	70.628 = 282.512
"	FEBBRAIO	"	3	70.628 = 211.884
"	MARZO	"	4	70.628 = 282.512
"	APRILE	"	2	70.628 = 141.256
"	MAGGIO	"	3	71.794 = 215.382
"	GIUGNO	"	3	71.794 = 215.382
"	LUGLIO	"	3	71.794 = 215.382
"	AGOSTO	"	3	71.794 = 215.382
"	SETTEM.	"	2	71.794 = 143.588
"	OTTOBRE	"	2	71.794 = 143.588
"	NOVEMBRE	"	3	72.887 = 218.661
"	DICEMBRE	"	3	72.887 = 218.661
MESE M DICEMBRE				= 2.504.190

ANNO 1991			UNITARIO	
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON SODUTO	1	74.897 = 299.588
"	FEBBRAIO	"	2	74.897 = 149.794

UNITARIO

MESE M. MARZO RIF. 1980 NON SODDITO	1	74,897 = £ 299,588
" APRILE "	3	74,897 = £ 224,691
" MAGGIO "	2	76,369 = £ 152,738
" GIUGNO "	3	76,369 = £ 229,107
" LUGLIO "	3	76,369 = £ 229,107
" AGOSTO "	4	76,369 = £ 305,476
" SETTEM. "	4	76,369 = £ 305,476
" OTTOBRE "	3	76,369 = £ 229,107
MESE M. NOVEMBRE "	3	77,603 = £ 232,809
		£ 2,657,481

RIEPILOGO

ANNO 1981 = £	1,152,936
1982 = £	1,328,893
1983 = £	798,835
1984 = £	741,826
1985 = £	1,271,397
1986 = £	1,423,430
1987 = £	2,380,706
1988 = £	2,428,598
1989 = £	2,518,811
1990 = £	2,504,190
1991 = £	2,657,481

TOT. 19.207.103 =

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

*del signor Raffaele Cef-
faro, addetto alla
sezione distrettuale*

1997

M 22 MAG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - Tel/Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. Caroli Francesco, nato il 30/07/1953, elettiva-
mente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv.
Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio
Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a mar-
gine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via
Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di
conducente di linea, matricola 113767.

B - Nel periodo dal 1983 al 1992 gli venne richiesto dalla
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-
za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-
rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-
munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento
del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella
misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio anna-
litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Copia

9799/97

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arriva n°	5882
del	22 MAG 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzione
ed in quello eventuale di oppo-
sizione, conferendoVi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transigere, quistua-
re, chiamare in causa terzi,
spiegare domande riconvenzionali,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Faccio
domicilio nel Vs. studio.

Caroli 10/4/97

Caroli Francesco

è autentico

[Signature]

[Signature]

con
CONT.
21 MAG 1997
UFFICIALE GIUDIZIARIO

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.3.009.558= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984; Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro
n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1983 - 1992,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 3.009.558=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 8.4.98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 30.4.98

f. r. Il Pretore
BORRELLI

f. e. Il Cancelliere
P. C. M.

Copia conforme all'originale

Taranto 1 2 MAG 1997



IL CANCELLIERE

22 M

ANNO 1983 CAROLI FRANCESCO

(1)

			UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	h	37,453 = $\frac{1}{2}$	149812
h	MARZO	h	1	38.360 = $\frac{1}{2}$ 38,360
h	AGOSTO	h	3	39,493 = $\frac{1}{2}$ 118479
h	SETT.	h	4	39,493 = $\frac{1}{2}$ 157,972
h	OTTOBRE	h	1	39,493 = $\frac{1}{2}$ 39,493
MESE M	DICEMBRE	h	2	40,173 = $\frac{1}{2}$ 80,346
				$\frac{1}{2}$ 584,462

ANNO 1984

			UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	h	2	40,173 = $\frac{1}{2}$ 80,346
h	FEBBRAIO	h	2	40,627 = $\frac{1}{2}$ 81,254
h	MARZO	h	2	40,627 = $\frac{1}{2}$ 81,254
h	APRILE	h	1	40,627 = $\frac{1}{2}$ 40,627
h	SETT.	h	1	42,768 = $\frac{1}{2}$ 42,768
MESE M	OTTOBRE	h	2	42,768 = $\frac{1}{2}$ 85,536
				$\frac{1}{2}$ 411,785

ANNO 1985

			UNITARIO	
MESE M	FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO	h	1	44,485 = $\frac{1}{2}$ 44,485
h	APRILE	h	2	44,485 = $\frac{1}{2}$ 88,970
h	MAGGIO	h	2	45,392 = $\frac{1}{2}$ 90,784
MESE M	LUGLIO	h	2	45,392 = $\frac{1}{2}$ 90,784

ANNO 1986

UNITARIO

(2)

MESE M SETTEMBRE RIPOSO NON GODUTO (2) 49,876 = 99,753

M OTTOBRE = 4 (1) 49,876 = 49,876

149,628

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M MAGGIO RIPOSO NON GODUTO (1) 53,340 = 53,340

M NOVEMBRE 4 (2) 54,058 = 108,116

MESE M DICEMBRE 4 (2) 54,058 = 108,116

269,572

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO (1) 55,321 = 55,321

4 FEBBRAIO (2) 55,321 = 110,642

4 MARZO (3) 55,321 = 165,963

4 APRILE (3) 55,321 = 165,963

4 MAGGIO (2) 57,555 = 115,110

4 AGOSTO (1) 57,556 = 57,556

4 SETT. (2) 57,556 = 115,112

4 OTTOBRE (2) 57,556 = 115,112

MESE M NOVEMBRE (1) 59,356 = 59,356

794,172

(3)

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M MARZO RIPOSO NON GODUTO (2) 67,761 = £ 135,522

" APRILE " (2) 67,761 = £ 135,522

MESE M MAGGIO " (2) 68,926 = £ 137,852

£ 408,896

ANNO 1992

UNITARIO

MESE M MAGGIO RIPOSO NON GODUTO (1) 76,020 = £ 76,020

RIEPILOGO

ANNI 1983 = £ 584,462

" 1984 = £ 411,785

" 1985 = £ 315,023

" 1986 = £ 149,528

" 1987 = £ 269,572

" 1988 = £ 794,172

" 1990 = £ 408,896

ANNI 1992 = £ 76,020

£ 3,009,558

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via G. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

*del Sig. Giovanni Raffaele, cap
ufficio della Segreteria, abilitato
alla ricezione*

NA

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI TARANTO
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

AG. 1997

COPIA

8806/9 J

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

A.M.A.T. - TARANTO	Procl. Arrivo n° 5598	del 2 MAG 1997	Dirigente Ammin.vo F.F.	Area Informatica	Area Legale	Area Personale	Area Movimento	Area Tecnica	Ufficio Ragioneria	Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria	Ufficio Contratti
--------------------	-----------------------	----------------	-------------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------------	--------------------	-------------------

per il Sig. D'Angela Cosimo, nato il 5/11/1957, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 127199.

B - Nel periodo dal 1983 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi
difendermi in ogni fase e
do del presente giudizio,
quello successivo di esecuzione
ed in quello eventuale di opposizione,
conferendoVi ogni facoltà di luogo, compresa quella di transigere, quietanza re, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.
Farete c. 10/4/97
D'Angela Cosimo
E' sottoscritto
[firma]

10/5/81
21 MAG. 1997
UFFICIALE GIUDIZIARIO

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 12.857.728 (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafrasca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1983 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 12.857.728=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1997

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 8/4/98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

22 MAR

Copia conforme all'originale
Taranto 12 MAR 1987
IL CANCELLIERE



IL Pretore

Il Pretore

26

Taranto 11 30/4/87

IL Cancelliere

AGENTE D'ANGELA COSIMO

1

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M MARZO RIPOSO NON GODUTO	1	38,360 =	38,360
" " APRILE " " "	1	38,360 =	38,360
" " AGOSTO " " "	4	39,493 =	157,972
" " SETTEMBRE " " "	2	39,493 =	78,986
" " NOVEMBRE " " "	1	40,173 =	40,173
MESE M DICEMBRE " " "	2	40,173 =	80,346
Tot.			434,197

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	40,173 =	80,346
" " FEBBRAIO " " "	1	40,627 =	40,627
" " MARZO " " "	1	40,627 =	40,627
" " APRILE " " "	2	40,627 =	81,254
" " MAGGIO " " "	1	41,080 =	41,080
" " GIUGNO " " "	2	42,315 =	84,630
" " AGOSTO " " "	3	42,768 =	128,304
" " NOVEMBRE " " "	2	43,222 =	86,444
" " DICEMBRE " " "	1	43,222 =	43,222
Tot.			636,534

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	44,031 =	44,031
u u	MARZO	u u u	2	44,485 =	88,970
u u	GIUGNO	u u u	2	45,392 =	90,784
u u	LUGLIO	u u u	1	45,392 =	45,392
u u	SETTEMBRE	u u u	2	45,577 =	91,154
MESE M	OTTOBRE	u u u	1	45,577 =	45,577
				TOT.	405,908

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M	SETTEMBRE	RIPOSO NON GODUTO	2	49,876 =	99,752
u u	DICEMBRE	u u u	1	50,606 =	50,606
				TOT.	150,358

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	51,552 =	154,656
u u	MARZO	u u u	1	51,552 =	51,552
u u	APRILE	u u u	4	52,652 =	210,608
u u	MAGGIO	u u u	2	53,340 =	106,680
u u	GIUGNO	u u u	4	53,340 =	213,360
u u	LUGLIO	u u u	2	53,360 =	106,720
MESE M	AGOSTO	u u u	2	53,360 =	106,720

MESE M	SETTEMBRE	RIPOSO NON GODUTO	5	53,360 =	266,800
"	"	OTTOBRE	"	"	"
"	"	NOVEMBRE	"	"	"
MESE M	DICEMBRE	"	"	"	"
				TOT.	1,808,942

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	5	55,321 =	276,605
"	"	FEBBRAIO	"	"	"
"	"	MARZO	"	"	"
"	"	APRILE	"	"	"
"	"	MAGGIO	"	"	"
"	"	GIUGNO	"	"	"
"	"	LUGLIO	"	"	"
"	"	AGOSTO	"	"	"
"	"	SETTEMBRE	"	"	"
"	"	OTTOBRE	"	"	"
"	"	NOVEMBRE	"	"	"
MESE M	DICEMBRE	"	"	"	"
				TOT.	2,554,995

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	59.656 =	178.968
" " FEBBRAIO " " "	2	59.656 =	119.312
" " MARZO " " "	3	59.656 =	178.968
" " APRILE " " "	2	59.656 =	119.312
" " MAGGIO " " "	2	60.652 =	121.304
" " NOVEMBRE " " "	2	66.512 =	133.024
MESE M DICEMBRE " " "	4	66.512 =	266.048

TOT. 1.116.936

ANNO 1990

UNITARIO

GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	67.761 =	135.522
" " FEBBRAIO " " "	4	67.761 =	271.044
" " MARZO " " "	2	67.761 =	135.522
" " APRILE " " "	2	67.761 =	135.522
" " MAGGIO " " "	5	68.926 =	344.630
" " GIUGNO " " "	2	68.926 =	137.852
" " LUGLIO " " "	2	68.926 =	137.852
" " AGOSTO " " "	1	68.926 =	68.926
" " SETTEMBRE " " "	5	68.926 =	344.630
" " OTTOBRE " " "	4	68.926 =	275.704
" " NOVEMBRE " " "	4	70.019 =	280.076
MESE M DICEMBRE " " "	4	70.019 =	280.076

TOT. 2.544.356

ANO 1991

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	4	73,314 =	293,256
" " FEBBRAIO " " "	3	73,314 =	219,942
" " MARZO : " " "	4	73,314 =	293,256
" " MAGGIO " " "	4	74,787 =	299,148
" " GIUGNO " " "	5	74,787 =	373,935
" " LUGLIO " " "	4	74,787 =	299,148
" " AGOSTO " " "	5	74,787 =	373,935
" " SETTEMBRE " " "	2	74,787 =	149,574
" " OTTOBRE " " "	4	74,787 =	299,148
NOVEMBRE " " "	5	76,020 =	380,100
MESE M DICEMBRE " " "	3	76,020 =	228,060
TOT. =			3,209,502

RIEPILOGO

ANNI 1983 = 434,197

u u 1984 = 626,534

u u 1985 = 405,908

u u 1986 = 150,358

u u 1987 = 1.808,942

u u 1988 = 2.557,995

u u 1989 = 1.116,936

u u 1990 = 2.547.356

ANNI 1991 = 3.209.502

TOT. 12.857.728

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna
a mani del Signor Severino Raffaele
Cefo y Maro delle Spazzare;
espresso delle recupere del

3. 1997



22 MAG. 1997

ARTURO SANTAGADA
UNEP
C. AVELLO DI RECCE
SANTAGADA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *Chiaromonte Pasquale*, nato il 27/11/1938, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

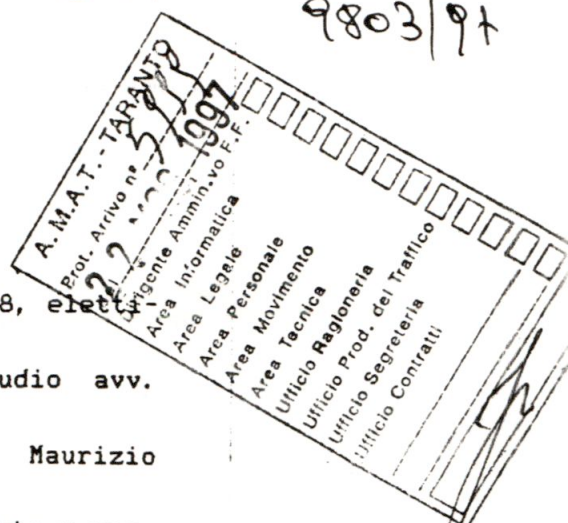
Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 119286.

B - Nel periodo dal 1986 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si



Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rappresentare agli atti del giudizio. Elogio domicilio nel Vs. studio.

Taranto 18/4/97
Chiaromonte Pasquale
È autentica
[Firma]

10580

21 MAG. 1997
UFFICIALE GIUDIZIARIO

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorati vi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.10.722.499= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquaafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1986 - 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 10.722.499=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1997 Avv. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 8.4.98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e del dissenso decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 30.4.97

f.l. Il Pretore
BORRELLI

22 MA

Copia conforme all'originale
Taranto 12 MAG 1987
IL CANCELLIERE



f.to: *[Signature]*
Cancelliere

ANNO 1986 PHIAROMONTE PASQUALE

		UNITARIO	
MESE M NOVEMBRE RIPOSO NON SODUTO	3	54.535 =	153.608
" " " " " "	1	54.527 =	54.527
" " " " " "			218.135

		UNITARIO	
ANNO 1987			
MESE M GENNAIO RIPOSO NON SODUTO	1	54.528 =	54.528
" " " " " "	2	54.528 =	109.056
" " " " " "	4	55.778 =	223.112
" " " " " "	3	56.466 =	169.398
" " " " " "	4	57.501 =	230.004
" " " " " "	5	57.501 =	287.505
" " " " " "	4	57.501 =	230.004
" " " " " "	3	57.501 =	172.503
" " " " " "	4	58.199 =	232.796
MESE M NOVEMBRE			1.408.906

		UNITARIO	
ANNO 1988			
MESE M GENNAIO RIPOSO NON SODUTO	2	59.689 =	119.378
" " " " " "	2	59.689 =	119.378
" " " " " "	1	61.923 =	61.923
" " " " " "	3	61.923 =	185.769
" " " " " "	2	61.924 =	123.848
" " " " " "	5	61.924 =	309.620
MESE M AGOSTO			

		UNITARIO	
MESE M	SETTEH. RIPOSO NON SODUTO	3	61,924 = 185.772
"	"	3	61,924 = 185.772
"	OTTOBRE	4	62,671 = 250,684
"	NOVEMBRE	1	62,671 = 62,671
MESE M	DICEMBRE		1,604,815

ANNO 1989		UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON SODUTO	4	62,971 = 251,884
"	"	1	62,971 = 62,971
"	FEBBRAIO	3	62,971 = 188,913
"	MARZO	2	62,971 = 125,942
"	APRILE	3	63,967 = 191,901
"	MAYSSIO	2	63,967 = 127,934
"	GIUGNO	2	64,213 = 128,426
"	LUGLIO	5	64,213 = 321,065
"	AUGOSTO	4	64,213 = 256,852
"	SETTEH.	5	70,085 = 350,425
"	OTTOBRE	4	71,012 = 284,048
"	NOVEMBRE	4	71,012 = 284,048
MESE M	DICEMBRE		2,574,409

UNITARIO

ANNO 1990

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOGGETTO	3	72,260 =	216,780
" FEBBRAIO "	2	72,260 =	144,520
" MARZO "	2	72,260 =	144,520
" APRILE "	5	72,260 =	361,300
" GIUGNO "	3	73,426 =	220,278
" LUGLIO "	4	73,426 =	293,704
" SETTEM. "	1	73,426 =	73,426
" OTTOBRE "	3	73,426 =	220,278
" NOVEMBRE "	3	74,519 =	223,557
MESE M DICEMBRE "	3	74,519 =	223,557
			2,121,920

UNITARIO

ANNO 1991

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOGGETTO	3	77,460 =	232,380
" FEBBRAIO "	3	77,460 =	232,380
" MARZO "	5	77,460 =	387,300
" APRILE "	1	77,460 =	77,460
" LUGLIO "	5	79,212 =	369,060
" AGOSTO "	3	79,212 =	237,636
" SETTEM. "	2	79,212 =	158,424
" OTTOBRE "	4	79,212 =	316,848
" NOVEMBRE "	4	80,471 =	321,884
MESE M DICEMBRE "	2	80,471 =	160,942
			2,494,314

SEQUE

RIEPILOGO

ANNO 1986 = 218.135

1987 = 1.708.906

1988 = 1.604.815

1989 = 2.576.409

1990 = 2.121.920

1991 = 2.494.314

10.722.499

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

*del p. Passiatore Raffaele, capo
ufficio della repubblica, assistente
alla procura*

G. 1997

NA 22/02/97

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO